



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Bambini disabili: risarcimento se la scuola nega l'insegnante di sostegno**

Autore: Maria Monteleone | 18/12/2013



***Quando la scuola nega ingiustamente l'insegnante di sostegno al minore con handicap grave, i genitori possono ottenere il risarcimento se provano il danno esistenziale subito dal bambino.***

Il minore affetto da handicap e disabilità grave ha diritto all'**insegnante di sostegno** e se tale diritto gli viene ingiustamente negato dall'istituto scolastico, i

genitori possono agire per ottenere il **risarcimento del danno**.

L'istituto scolastico e il Ministero dell'istruzione sono infatti tenuti ad erogare le **misure di sostegno** necessarie affinché l'alunno disabile possa beneficiare effettivamente del percorso di istruzione e dei servizi didattici. Si tratta di prestazioni accessorie al servizio scolastico, ma che si rendono **indispensabili** per quei bambini con handicap più o meno gravi che altrimenti non potrebbero accedere al servizio di istruzione principale.

Ai fini della concessione dell'insegnante di sostegno è necessario che la disabilità del minore sia adeguatamente **certificata**. Qualora, nonostante la presenza di tutti i requisiti, la scuola neghi ingiustamente l'insegnante di sostegno o riduca le ore settimanali in cui il bambino può beneficiarne, i genitori possono agire in giudizio contro l'istituto e il Ministero per far dichiarare l'**illegittimità del provvedimento** di negazione o riduzione e ottenere il risarcimento del danno **[1]**.

Il danno, però, non è automaticamente riconosciuto ma deve essere **adeguatamente dimostrato**, consistendo esso nel **pregiudizio esistenziale** subito del minore **[2]**.

In particolare, i genitori devono provare che la negazione del diritto all'insegnante di sostegno ha avuto **effetti negativi sulla sfera esistenziale e relazionale del bambino**, pregiudicando per esempio le facoltà di apprendimento, il già precario livello di integrazione del minore con gli altri bambini della classe, o aggravando il suo senso di insicurezza e autostima.

Con una recente pronuncia, il **Tar Sicilia [3]** ha condannato il Ministero dell'istruzione a risarcire le famiglie dei bambini disabili gravi di una scuola di Palermo per un ammontare di mille euro al mese per ogni mese di mancanza dell'insegnante di sostegno.

Secondo i giudici, in caso di illegittima riduzione del sostegno scolastico all'alunno diversamente abile, quest'ultimo ha diritto al ristoro del danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti e protetti dalla Costituzione.

Nel caso di specie, il danno è stato individuato negli effetti che la seppur temporanea diminuzione delle ore di sostegno ha provocato sulla **personalità dei minori**, privati del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione in fasi di vita normale durante il percorso scolastico.

## Note

**[1]** In caso di mancata assegnazione delle ore di sostegno all'alunno disabile, il risarcimento del danno può essere disposto anche in mancanza del piano educativo individualizzato laddove la gravità dell'handicap di cui l'alunno è portatore faccia ragionevolmente presumere, in difetto di allegazione contraria da parte dell'amministrazione, che gli interventi di sostegno avrebbero dovuto concretizzarsi nell'assegnazione di un insegnante dedicato per numero corrispondente alle ore di frequenza scolastica (Tar Firenze sent. n. 1894 del 22.11.2012). **[2]** Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2373 del 30.04.2013. **[3]** Tar Sicilia, sez. Palermo, sent. n. 1818 del 14.10.2013. *Autore immagine: 123rf.com*